



Comune di Santa Maria a Vico

-Provincia di Caserta -

Ord.n. 01 del 29.04.2010

OGGETTO: Istituzione divieto di transito in Via Nazionale Comunale(ex SS.7) di competenza territoriale di questo Ente per veicoli aventi massa complessiva superiore a t.7,5 nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Ruotoli e l'incrocio di Via Cepponi/Cantina Zi Michele.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- sul tratto di Via Nazionale (ex SS7) di competenza territoriale di questo Comune, allo stato strada comunale che rappresenta l'asse principale della viabilità urbana di questo Ente, si riversa, per mancanza di percorsi alternativi, oltre al traffico veicolare di interesse interregionale tra Campania, Molise e Puglia, anche quello diretto per le zone rientranti nelle province di Caserta e Benevento (e da essa proveniente), dalle aree produttive dei comuni di Acerra, Cancellò, Maddaloni, Forchia, Arpaia, Airola, Montesarchio nonché tutto il traffico proveniente dalla Valle di Suessola, area di spiccata vocazione imprenditoriale e commerciale;
- l'attuale organizzazione viaria non prevede come innanzi detto, in questi territori percorsi alternativi e tale evidenza comporta l'abituale utilizzo della viabilità urbana anche per il notevole traffico pesante per il trasporto su gomma di merci e materiali;
- da molto tempo il nodo del traffico di questo territorio è ritenuto tra i più critici dell'intera Provincia di Caserta e perciò sono stati aperti vari tavoli di crisi presso gli organi istituzionali sovracomunali (Prefettura di Caserta, ANAS, Regione Campania, Mit ecc.) ;
- in tutte le occasioni questo Ente ha rappresentato la necessità dell'attuazione di un piano di interventi straordinari al fine di garantire la percorribilità e la messa in sicurezza della strada in quanto il continuo incremento di traffico, specie quello di mezzi pesanti, comporta non solo un degrado più rapido del previsto, con conseguenze finanziarie insostenibili per l'Ente, ma genera una situazione di invivibilità per i residenti, per effetto delle vibrazioni conseguenti, ed un grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale ed in particolare per le utenze deboli;

CONSIDERATO che:

- la problematica in argomento ha generato frequenti proteste da parte dei cittadini che invocano azioni concrete per l'eliminazione dei disagi con particolare riferimento al divieto di transito per il traffico pesante;

-che in rappresentanza dei legittimi diritti dei cittadini è intervenuto con propria nota, quivi pervenuta al protocollo n. 173 del 5.1.2018, anche la Direzione Nazionale del Sindacato Federale Indipendente Lavoratori, con la quale si chiedeva la convocazione di una conferenza dei servizi interessando della problematica anche la Prefettura di Caserta e la Regione Campania;

- in data 6.2.2018, presso la direzione Generale per la Mobilità, Is.C3 del Centro Direzionale di Napoli, ha avuto luogo una riunione tra i rappresentanti delle Amministrazioni locali e l'UOD 07 "Infrastrutture viarie e Viabilità regionale " ove questo Ente ha ribadito, tra l'altro, la necessità dell'attuazione di un piano di interventi straordinari per garantire la percorribilità e la messa in sicurezza della Via Nazionale avvertendo che, ove le richieste fossero rimaste inevase, questo Ente sarebbe stato costretto a vietare il transito dei mezzi pesanti;

-in data 11.5.2018 si è tenuta un'ulteriore riunione della Conferenza Provinciale Permanente presso la Prefettura di Caserta,

-in data 11.7.2018 si è tenuta un'ulteriore Conferenza dei Sindaci sull'emergenza della circolazione Stradale ex SS7 Caserta- Benevento;

- negli incontri innanzi citati si è sempre convenuto e concordato, tra l'altro, che la strada in argomento è insicura, essendosi trasformata in strada urbana non in grado di garantire la percorribilità del traffico pesante senza la necessaria attuazione di interventi straordinari finalizzati a migliorare la piattaforma stradale, a ridurre i punti "neri", ad eliminare le interferenze più pericolose;

RICHIAMATO:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 12.11.2018 avente ad oggetto: "istituzione divieto di transito in Via Nazionale Comunale (ex SS7) di competenza territoriale di questo Ente per i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate" con la quale, tra l'altro, l'organo consiliare forniva apposito atto di indirizzo affinché si ponesse in essere ogni azione e venisse adottato ogni utile provvedimento a tutela della incolumità della popolazione amministrata anche con l'adozione di Ordinanza ex art. 54 del D.Lgs.267/2000 fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza;
- la consequenziale e successiva nota avente protocollo n. 16852 del 4.12.2018, ad oggetto: "trasmissione delibera di Consiglio comunale n. 44 del 12.11.2018 riguardante l'istituzione del divieto di transito in Via Nazionale Comunale (ex SS7) di competenza territoriale di questo Ente per i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate" con la quale questo Ente ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n. 44/2018, ai Sigg. Prefetti di Caserta e Benevento e, per opportuna conoscenza, a tutti gli Enti proprietari e concessionari dei tratti stradali fuori dalla competenza territoriale di questo Comune, affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, venisse convocata apposita conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art.54 comma 5 del T.U.EE.LL..

RITENUTO:

- che il tratto comunale di Via Nazionale Appia (ex SS. n. 7) sia, principalmente, funzionale al collegamento stradale Caserta-Benevento;

- che il transito del traffico pesante, per le condizioni della restante parte della viabilità comunale, non possa essere soddisfatto all'interno del territorio del Comune di Santa Maria a Vico;
- che ci siano tutte le condizioni per la legittima e doverosa adozione di un'Ordinanza che vieti, fino a nuove determinazioni, il transito dei veicoli aventi massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate sul tratto di Via Nazionale (ex SS7) di competenza territoriale di questo Comune;
- che della restrizione della circolazione debba essere data informazione anche fuori del Territorio comunale ai fini della deviazione del traffico verso le Strade Statali "Fondo Valle Isclero" e "Telesina" in tenimento di Maddaloni, località Giardinetti, in tenimento di Rotondi, località Campizze, in corrispondenza della rotonda della Provincia di Benevento e sul raccordo autostradale Caianello - Benevento nonché dell'uscita della A16 a BENEVENTO;
- che, pertanto, sia necessario installare idonea segnaletica d'avviso, in accordo con i comuni interessati, lungo tutti i tratti di viabilità principale che collegano i punti di svincolo alternativi al transito nel Comune di Santa Maria a Vico;
- che, pertanto, l'efficacia dell'ordinanza debba essere, necessariamente, subordinata all'installazione della predetta segnaletica.

VISTO l'art.7 del codice della strada (d.lgs 285/1992 e successive modificazioni)

VISTO l'articolo 54 del TUEL (d.lgs 267/2000 e successive modificazioni)

ORDINA

- per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate e trasfuse:
 - 1) l'istituzione del divieto di transito ai mezzi aventi massa complessiva superiore a 7,5 t sul tratto di Via Nazionale Comunale (ex SS7), di competenza territoriale di questo Comune e più precisamente nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Ruotoli e l'incrocio di Via Ceponi/Cantina Zi Michele, fino a diversa determinazione.
 - 2) Di escludere dal divieto di transito i seguenti veicoli:
 - mezzi di soccorso e sicurezza e protezione civile;
 - mezzi di linea urbana ed extraurbana di trasporto pubblico;
 - mezzi con destinazione finale o partenza delle merci o delle persone trasportate nel comune di S. Maria a Vico, i proprietari di mezzi residenti in S.Maria a Vico.

DISPONE

- 3) di subordinare l'efficacia dell'ordinanza all'installazione della dovuta segnaletica stradale ivi compresa, *in considerazione dell'assenza di un percorso alternativo esistente all'interno del territorio di questo Comune*, quella di preavviso in corrispondenza della Strada Fondo Valle Isclero e Telesina in tenimento Maddaloni, Località Giardinetti, in tenimento Rotondi, località Campizze, in corrispondenza della rotonda della Provincia di Benevento e del raccordo autostradale CAINIELLO-BENEVENTO nonché dell'uscita della A16 a BENEVENTO.
- 4) Di dichiarare l'efficacia della presente Ordinanza con separato atto ad avvenuta installazione della predetta segnaletica.
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Polizia Municipale affinché venga posto in essere quanto di competenza di questa Amministrazione per l'installazione della segnaletica

stradale previa acquisizione delle dovute autorizzazioni da parte degli Enti proprietari e concessionari dei tratti stradali fuori dalla competenza territoriale di questo Comune

DISPONE altresì

l'invio della Presente Ordinanza a:

Prefetto di Benevento, Prefetto di Caserta, Questura di Caserta, Questura di Benevento, Presidente Regione Campania, ANAS –AREA COMPARTIMENTALE CAMPANIA- NAPOLI-, Presidente Provincia di Benevento, Presidente Provincia di Caserta, Sindaco del Comune di Montesarchio, Sindaco del Comune di Cervinara, Sindaco del Comune di Paolisi, Sindaco del Comune di Arpaia, Sindaco di Forchia, Sindaco di Arienzo, Commissario Straordinario Comune S. Felice a Canello, Sindaco di Cervino, Sindaco di Maddaloni, Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, Compagnia Carabinieri di Montesarchio, Comando Polizia Stradale di Caserta, Comando Polizia Stradale di Benevento, Comandi Polizia Municipale di: Montesarchio, Cervinara, Paolisi, Arpaia, Forchia, Arienzo, S. Felice a Canello, Cervino, Maddaloni, Stazione Carabinieri S. Maria a Vico, Camera di Commercio di Caserta, Camera di Commercio di Benevento, Presidente Confesercenti Provincia di Caserta, Presidente Confcommercio Provincia di Benevento.

la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito trasparenza del Comune di S. Maria a Vico del presente atto e la sua trasmissione a tutti i Sindaci dei Comuni interessati affinché ne dispongano, parimenti, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di appartenenza.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare il presente provvedimento

AVVERTE

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il responsabile del Presente procedimento ai sensi della legge 241/90 è M.llo Ord. Della Polizia Municipale Enzo MORGILLO

IL SINDACO

-Rag. Andrea PIROZZI-

